

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1813

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEMENZATO, BICCHIELLI, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI,
PISANO, TIRELLI**

Modifiche all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione al contrasto della violenza nei confronti delle donne nonché l'insegnamento dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

Presentata il 9 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 marzo 2024, n. 21, entrata in vigore il 27 marzo 2024, con la quale sono state approvate disposizioni in materia di competitività dei capitali, ha inserito l'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. In questo modo, in un'ottica interdisciplinare e trasversale, acquisiscono centralità nel percorso formativo scolastico la finanza, il risparmio e l'investimento, con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli e capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese. Il Ministero dell'istruzione e del merito definirà le linee guida per lo studio dell'educazione finanziaria nelle scuole, d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e sentite le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito, la Banca d'Italia e la Consob sottoscriveranno appositi accordi per promuovere la cultura finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

La presente proposta di legge intende continuare questo percorso intrapreso all'interno degli istituti scolastici, prevedendo che l'insegnamento scolastico dell'educazione civica assuma come riferimento il tema dell'educazione al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, quello dell'educazione finanziaria, l'autonomia economica del singolo familiare o

convivente, con l'adozione di provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e dignità nei rapporti di coppia.

La rilevanza della violenza economica è attestata dalla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 nonché ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, che la elenca tra le forme di violenza nei confronti delle donne. L'articolo 3 della citata Convenzione definisce la violenza nei confronti delle donne come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» e la violenza domestica come «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». L'articolo 12 della Convenzione prevede inoltre il dovere di «adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini».

È ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 19847) il principio secondo cui il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche solo dalla violenza economica. Il

sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta interpretazione, che non richiede l'illiceità in sé dei singoli episodi, è dato innanzitutto dalla menzionata Convenzione di Istanbul, da ritenere il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo preambolo, richiamando «la natura strutturale» la qualifica come «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini». Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce «un diritto umano» (articolo 3 della Convenzione), è stata considerata inammissibile l'interpretazione limitativa e ridimensionante di confinare il reato di cui all'articolo 572 del codice penale ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza fisica, omettendo del tutto la valutazione di forme ancor più pregnanti, ma meno visibili, come la violenza psicologica o la violenza economica. D'altra parte è stata proprio la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del delitto in esame, fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ad avere evitato l'obbligo dello Stato di adeguare il nostro ordinamento alla Convenzione di Istanbul per perseguire la violenza nei confronti delle donne nel contesto familiare. In questi termini si è espresso lo stesso Grevio (Gruppo di esperte del Consiglio d'Europa incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri che la hanno sottoscritta) che nel primo Rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia (presentato il 13 gennaio 2020), a legislazione sostanzialmente invariata sul punto (visto che l'articolo 572 del codice penale, al di là di specifici interventi, nella descrizione della condotta risale al 1930), ha valutato positivamente che la violenza domestica, la cui definizione e descrizione non compare nel codice penale, sia intesa, in linea con le norme convenzionali ratificate, come l'insieme di comportamenti vessatori che, pur singolar-

mente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza. Infatti, ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri e azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del maltrattante.

La violenza economica affonda le proprie radici in un terreno di pregiudizi patriarcali e culto dei ruoli di genere che in una società equa, moderna e civile non possono essere tollerati. Partendo dalle singole realtà dei nuclei familiari, sono spesso e troppo radicati atti di costante controllo e monitoraggio del comportamento di una persona in termini di uso e distribuzione del denaro. In numerosissime famiglie è ancora invalsa l'abitudine di delegare il controllo e le decisioni economiche a colui che apporta l'unico o il maggior reddito rispetto a chi contribuisce con il lavoro domestico, la cura della casa, dei figli e degli anziani o con un lavoro meno redditizio. Gli uomini, nel delegare alle donne le mansioni nella vita privata e familiare, svolgono attività lavorativa a tempo pieno, ricavando un reddito maggiore che si traduce, nel lungo periodo, in una pensione più alta. Questa organizzazione dei ruoli, limitando la libertà, si traduce in una violenza economica che le donne, talvolta, faticano a riconoscere come vera e propria violenza soprattutto allorché provengano da un contesto familiare e culturale in cui viene assunta quale fondamento del buon funzionamento della famiglia tradizionale.

La violenza economica, non percepita o tollerata, con il passare del tempo impedisce alla vittima di reagire. La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dall'uomo violento, non essendo autonoma ed essendo invece tagliata fuori dal mondo del lavoro, subisce passivamente le violenze non avendo altre prospettive. L'assenza di un'autonomia economica porta a un lento e graduale stato di sottomissione che costituisce un terreno fertile per il fiorire della violenza psicologica, verbale e fisica.

La violenza economica non è solo la condotta del «capo famiglia» che nega ai componenti del nucleo familiare risorse economiche autonome, scoraggiando o impedendo un'attività lavorativa, un'entrata finanziaria personale, un proprio conto corrente, una propria carta di credito oppure quella che vieta di destinare le autonome risorse secondo la volontà del familiare, ma è anche il non fornire spiegazioni su documenti di cui si chiede la firma – o, peggio ancora, in cui si appone falsamente la firma – celandone i rischi debitori e le motivazioni.

La scuola rappresenta l'ambiente privilegiato per lo sviluppo della consapevolezza di quanto sia importante raggiungere e mantenere una autonomia economica, rompendo gli schemi della famiglia tradizionale, ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema della indipendenza economica da assicurare al singolo nel nucleo familiare o nelle convivenze di fatto.

Il principale obiettivo dell'educazione all'autonomia finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli che la libertà di scelta, in presenza di crisi familiari, presuppone una indipendenza economica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: « contrasto delle mafie » sono aggiunte le seguenti: « e di ogni forma di violenza nei confronti delle donne »;

b) al comma 2, dopo le parole: « e l'educazione finanziaria » sono inserite le seguenti: « , anche nel rispetto dell'indipendenza economica del singolo familiare o convivente ».

